Cassazione Civile, Ordinanza n. 26076/2026 del 02/10/2026

Cessione d'azienda: il certificato fiscale negativo chiesto mesi prima non basta a liberare il cessionario

Con l'ordinanza n. 26076/2026 la Cassazione lega l'effetto liberatorio del certificato previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 alla data del trasferimento: un certificato negativo chiesto mesi prima non salva il cessionario se il contratto ne prevedeva uno aggiornato, che riporta il debito.

Redazione Trovanorma · 27 ottobre 2026 · 10 min di lettura

IN BREVE

- Il certificato dei carichi tributari dell'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 serve a cristallizzare il debito del cedente alla data del trasferimento: è da quella data che si misura il suo effetto liberatorio (Cass. ord. n. 26076/2026).
- Nel caso deciso il certificato negativo era stato rilasciato più di tre mesi prima della cessione e il contratto prevedeva un certificato aggiornato, che ha poi riportato l'accertamento: la Cassazione ha escluso l'effetto liberatorio del primo e ha rinviato al giudice d'appello.
- Gli accertamenti successivi a un certificato negativo valido, o al silenzio di quaranta giorni, non sono preclusi ma sono inopponibili al cessionario, salvo frode (ord. n. 26076/2026).
- Fino al 31 dicembre 2026 si applica l'art. 14 d.lgs. n. 472/1997; dal 1° gennaio 2027 la stessa regola sarà all'art. 16 del d.lgs. n. 173/2024.
- Restano aperti il ruolo della clausola contrattuale, chi debba chiedere il certificato e la questione della frode, assorbita: la due diligence va costruita su un certificato

Articolo a finalità informative, non costituisce parere professionale.

> aggiornato al closing e su clausole di trattenuta e indennizzo.

Il certificato negativo dei carichi tributari protegge chi acquista un'azienda solo se fotografa i debiti del cedente alla data del trasferimento. Con l'ordinanza n. 26076/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026 (Sezione tributaria, Pres. Hmeljak, Rel. Brogi), la Cassazione ha escluso l'effetto liberatorio di un certificato rilasciato più di tre mesi prima della cessione, in un caso in cui il contratto prevedeva un secondo certificato aggiornato, che ha poi fatto emergere il debito.

La pronuncia riguarda l'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, la norma sulla responsabilità del cessionario per imposte e sanzioni del cedente, e incide su come si impostano la due diligence fiscale e le clausole nelle cessioni d'azienda e di rami d'azienda.

La regola

L'art. 14 rende il cessionario responsabile in solido, con il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro il valore dell'azienda o del ramo, per imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, oltre che per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo anche se relative a violazioni anteriori. Il comma 2 limita l'obbligazione al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti impositori. Il comma 3 obbliga uffici ed enti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sulle contestazioni in corso e su quelle definite non pagate: se negativo ha «pieno effetto liberatorio», e il cessionario è liberato anche se il certificato non arriva entro quaranta giorni.

I limiti cadono se la cessione è in frode dei crediti tributari, e la frode si presume, salvo prova contraria, se il trasferimento avviene entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. La disciplina vale, in quanto compatibile, per ogni trasferimento d'azienda, compreso il conferimento. È speciale rispetto all'art. 2560 c.c., che fa rispondere l'acquirente solo dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori: per i tributi, osserva la Corte, al momento della cessione sono necessariamente ancora aperti i termini di accertamento.

Il caso

Una S.r.l. aveva acquistato l'azienda di un'altra società. Tra i beni ceduti c'era un credito IVA di 823.113 euro, parte di un credito che l'Agenzia delle entrate ha poi ritenuto inesistente con un

Articolo a finalità informative, non costituisce parere professionale.

avviso di accertamento sul 2018, divenuto definitivo perché non impugnato. L'Agenzia ha intimato alla cessionaria il pagamento di 880.000 euro, l'importo residuo dopo uno sgravio, limitando la pretesa, secondo il giudice d'appello, al valore della cessione.

Data	Fatto
26 febbraio 2020	La cedente chiede il certificato dei carichi pendenti
31 marzo 2020	Il certificato viene rilasciato, negativo
10 luglio 2020	Cessione d'azienda
14 luglio 2020	La cedente, come previsto dall'art. 9 del contratto, chiede un certificato aggiornato
12 agosto 2020	L'avviso di accertamento è notificato alla cedente
13 agosto 2020	Il secondo certificato riporta l'accertamento

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso della cessionaria. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 5910/2023, l'aveva accolto: richiamando i precedenti della Cassazione, aveva ritenuto che il certificato chiesto prima della cessione avesse pieno effetto liberatorio salvo mala fede, e che non potesse essere neutralizzato da uno successivo, se non equiparando la cessione regolare a quella in frode.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. La chiave è la lettura coordinata dei commi 2 e 3: il certificato rilasciato dagli uffici del comma 2 prende da quella norma anche il riferimento temporale, cioè la data del trasferimento.

> *La certificazione prevista dall'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 assolve, quindi, alla funzione di cristallizzare, alla data del trasferimento, il debito di cui è chiamato a rispondere il cessionario nei limiti di quanto evidenziato in tale certificazione, con efficacia liberatoria del cessionario nell'ipotesi in cui quest'ultima sia negativa o non sia rilasciata entro il termine di*

Articolo a finalità informative, non costituisce parere professionale.

> *quaranta giorni dalla richiesta.*

L'accertamento successivo non è precluso, ma è inopponibile al cessionario, salvo frode. La norma tipizza un onere di diligenza del cessionario e mette l'amministrazione in condizione di sapere che il certificato che rilascia potrà liberarlo. Per le violazioni dell'ultimo triennio, ricorda la Corte richiamando la sentenza n. 9085/2023, la responsabilità sussiste per il solo fatto che il debito risulti all'ente creditore, anche senza una contestazione specifica.

Applicato al caso, il ragionamento ha fatto perno sul contratto:

> *le stesse parti avevano concordemente previsto nell'atto di cessione una fattispecie a formazione progressiva, in cui l'effetto liberatorio era collegato al secondo certificato, emesso dall'Amministrazione finanziaria dopo la cessione dell'azienda.*

L'art. 9 impegnava la cedente a chiedere all'Agenzia, entro due giorni dalla stipula, certificazioni conformi a quelle allegate al contratto «ma aggiornate alla data di stipula del presente atto». Il primo certificato, chiesto e rilasciato mesi prima, secondo la Corte non poteva indicare l'esatta entità dei debiti, compresi quelli in corso di accertamento alla data della cessione; il secondo, che riportava l'accertamento, ne escludeva l'efficacia.

Cosa l'ordinanza non dice

- **Senza una clausola di aggiornamento.** La motivazione enuncia una regola generale sul riferimento alla data del trasferimento, ma la applica a un contratto che rinviava espressamente a un certificato aggiornato. Non fissa un termine massimo tra rilascio del certificato e stipula, né dice se un certificato negativo di poche settimane prima basti.
- **Chi deve chiedere il certificato.** L'Agenzia sosteneva che l'effetto liberatorio richiedesse una domanda della «parte interessata», cioè del cessionario, mentre entrambe le richieste erano partite dalla cedente. La Corte non affronta il punto.
- **La frode.** Il secondo motivo, sulla motivazione della sentenza d'appello circa l'intento fraudolento (l'Agenzia parlava di un'azienda senza sede né dipendenti, in liquidazione, che trasferiva in sostanza il solo credito tributario), è assorbito. Il giudizio di rinvio resta aperto.

Articolo a finalità informative, non costituisce parere professionale.

- **Il rapporto con i precedenti.** La sentenza n. 17264/2017, richiamata dal giudice d'appello, parlava di una «funzione liberatoria anticipata» del certificato; la n. 9085/2023 ne ha esteso l'effetto ai debiti dell'anno della cessione. L'ordinanza non li smentisce, ma lega quella funzione alla data del trasferimento.

Quale norma per le cessioni di oggi

Per le cessioni stipulate fino al 31 dicembre 2026 resta in vigore l'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. Il d.lgs. n. 87/2024 ne ha modificato solo il comma 5-bis, sull'esclusione della responsabilità per le cessioni nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi, con effetto per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 5); i commi da 1 a 5 non sono stati toccati.

Il testo unico delle sanzioni tributarie (d.lgs. n. 173/2024) riproduce la norma all'art. 16, con gli stessi contenuti (i commi 5-bis e 5-ter diventano 6 e 7). Il testo unico si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 102, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 200/2025), data dalla quale l'art. 101 abroga gli articoli da 1 a 18 del d.lgs. n. 472/1997. Per le cessioni dal 2027 il riferimento sarà quindi l'art. 16, ma la regola sul certificato non cambia.

Cosa fare in studio

- **Chiedere il certificato vicino al closing.** Un certificato di mesi prima espone il cessionario. Conviene presentare la richiesta in prossimità della stipula, tenendo conto dei quaranta giorni, ed evitare che tra rilascio e firma passi un intervallo che lasci fuori accertamenti già in corso.
- **Farlo chiedere al cessionario.** Il punto non è stato deciso, ma la norma tutela il cessionario: è prudente che la richiesta parta da lui, o almeno nel suo interesse documentato, e che riguardi tutti gli uffici e gli enti impositori competenti, non solo l'Agenzia delle entrate.
- **Scrivere con attenzione le clausole di aggiornamento.** Nel caso deciso la clausola che prevedeva un certificato successivo ha spostato su quel documento l'effetto liberatorio. Se si prevede un aggiornamento dopo la firma, il contratto deve dire cosa accade se emerge un debito: trattenuta sul prezzo, deposito in garanzia, indennizzo.
- **Escrow e indemnity fiscale.** Il cessionario risponde nei limiti del valore dell'azienda e, di regola, per il triennio: è il perimetro su cui dimensionare il prezzo trattenuto o depositato, le garanzie del cedente su imposte e sanzioni e la loro durata, fino alla scadenza dei termini di accertamento.

Articolo a finalità informative, non costituisce parere professionale.

- **Verificare i crediti fiscali ceduti.** Il caso nasce da un credito IVA trasferito con l'azienda e poi disconosciuto: compensazioni, rimborsi e crediti vanno controllati prima di attribuire loro un valore.
- **Controllare i segnali di frode.** Processi verbali con violazioni penalmente rilevanti nei sei mesi precedenti fanno presumere la frode e cadere i limiti di responsabilità.
- **Per il cedente, le cartelle.** L'art. 12, comma 4-bis, lett. f), del d.P.R. n. 602/1973 consente al debitore di impugnare direttamente ruolo e cartella che assume invalidamente notificati, se dimostra che dall'iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio nell'ambito della cessione dell'azienda.
- **Gli altri debiti.** Il certificato riguarda imposte e sanzioni: per i debiti dell'azienda risultanti dai libri contabili resta l'art. 2560 c.c..

Ogni operazione va valutata sui documenti: date di richiesta e rilascio dei certificati, clausole del contratto, crediti trasferiti e stato dei controlli sul cedente.

Domande frequenti

Un certificato negativo dei carichi tributari libera sempre il cessionario?

No, secondo l'ordinanza n. 26076/2026 il certificato deve rappresentare il debito del cedente alla data del trasferimento. Nel caso deciso un certificato negativo rilasciato oltre tre mesi prima della cessione non ha liberato il cessionario, perché il contratto prevedeva un certificato aggiornato che ha poi riportato l'accertamento.

Cosa succede se l'ufficio non rilascia il certificato?

Il cessionario è liberato se il certificato non è rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta (art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472/1997). Gli accertamenti successivi restano possibili verso il cedente ma non sono opponibili al cessionario, salvo frode.

Per quali debiti risponde il cessionario dell'azienda?

Per imposte e sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti e per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo, entro il valore dell'azienda o del ramo e con il beneficio della preventiva escussione del cedente (art. 14, comma 1). I limiti cadono in caso di cessione in frode dei crediti tributari.

Articolo a finalità informative, non costituisce parere professionale.

La regola vale anche per i rami d'azienda e i conferimenti?

Sì. L'art. 14 si riferisce all'azienda e al ramo d'azienda, e il comma 5-ter lo estende, in quanto compatibile, a tutti i trasferimenti d'azienda, compreso il conferimento.

Dal 2027 cambia la norma sulla responsabilità del cessionario?

Cambia la collocazione, non il contenuto. Dal 1° gennaio 2027 si applica il testo unico delle sanzioni tributarie e la regola passa all'art. 16 del d.lgs. n. 173/2024, con lo stesso testo; l'art. 101 abroga da quella data l'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.

Il certificato copre anche i debiti non fiscali dell'azienda?

No. Riguarda imposte e sanzioni. Per gli altri debiti inerenti all'esercizio dell'azienda commerciale l'acquirente risponde se risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.).

Fonti citate

1. **Cassazione Civile, Ordinanza n. 26076/2026 del 02/10/2026** · 2 ottobre 2026
2. **DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472** - art. 14 · 18 dicembre 1997
3. **DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173** - artt. 16, 101, 102 · 5 novembre 2024
4. **Codice civile** - art. 2560 · 16 marzo 1942
5. **Cassazione Civile, Sentenza n. 9085/2023 del 31/03/2023** · 31 marzo 2023
6. **Cassazione Civile, Sentenza n. 17264/2017 del 13/07/2017** · 13 luglio 2017
7. **DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87** - artt. 3, 5 · 14 giugno 2024
8. **DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200** - art. 4 · 31 dicembre 2025
9. **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602** - art. 12 · 29 settembre 1973

Articolo a finalità informative, non costituisce parere professionale.

CHIEDILO A TROVANORMA

Il tuo caso è diverso? Poni il tuo quesito

Per esempio:

- Acquisto un ramo d'azienda a dicembre: quando devo chiedere il certificato dei carichi tributari per avere l'effetto liberatorio dopo la Cassazione 26076/2026?
- Il certificato negativo dei carichi pendenti chiesto dal cedente libera anche il cessionario ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/1997?
- Come scrivere in un contratto di cessione d'azienda la trattenuta sul prezzo e l'indennizzo per i debiti fiscali del cedente emersi dopo il closing?
- Il cessionario risponde di un credito IVA ceduto con l'azienda e poi disconosciuto dall'Agenzia delle entrate?

Trovanorma risponde citando norme, prassi e giurisprudenza aggiornate, con le fonti apribili una a una. Leggi l'articolo online e poni il tuo quesito: www.trovanorma.it/news/cessione-azienda-certificato-carichi-tributari-cessionario-cassazione-26076-2026

Articolo a finalità informative, non costituisce parere professionale.